

Domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari

(art. 21, legge 10 aprile 1951, 287; art. 3 legge 5 maggio 1952, n. 405)

Al Sindaco del Comune
di
Torre del Greco

Il/la Sottoscritto/a
nato/a il
residente in Torre del Greco alla via
di professione
Tel.

essendo in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non trovandosi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della citata legge.

CHIEDE

di essere iscritto/a

- ☐ negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari della Corte di Assise;
☐ negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello.

(Barrare la casella che interessa)

DICHIARA

di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Torre del Greco;
di essere di buona condotta morale;
di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito il presso
.....
(specificare con esattezza il titolo di studio, la denominazione dell'Istituto e l'indirizzo)

N.B.: se in possesso, allegare copia del titolo di studio.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Torre del Greco,

Il/la richiedente

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9. Requisiti dei giudici popolari delle corti di assise

I giudici popolari per le corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; B) buona condotta morale; C) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; D) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10. Requisiti dei giudici popolari delle corti di assise di appello

I giudici popolari delle corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12. Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: A) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; B) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio; C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.